

## PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 2024-2026

### Premessa

La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria ha determinato una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che coinvolge le Istituzioni pubbliche e i cittadini.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 “contenimento della nutria (*Myocastor coypus*)” dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32, Regione Lombardia ha posto le basi normative per affrontare tale emergenza con l’obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell’elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. XI/5129 del 02.08.2021 il “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2021/2023”.

La Provincia di Cremona con deliberazione n. 220 del 20.12.2021 aveva approvato il Piano Provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria 2021/2023” a seguito del sopra citato Piano Regionale.

Si precisa che, da sempre, la Provincia di Cremona, in più note a Regione Lombardia, ha sottolineato la propria incompetenza in materia ritenendola di carattere sanitario.

Regione Lombardia con Delibera n. XII/1698 del 28.12.2023 ha assunto il Piano Triennale regionale 2024-2026 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria e stanziamento delle risorse per gli anni 2024-2025-2026.

Nelle more dell’assunzione del presente Piano in adeguamento al nuovo Piano Triennale regionale, la Provincia di Cremona, con deliberazione n. 184 del 28.12.2023, al fine di evitare interruzioni nell’attività di controllo e contenimento della nutria, ha adottato una proroga del Piano provinciale approvato nel 2021, la cui scadenza era fissata al 31.12.2023.

### Motivazioni

Il controllo della nutria è necessario in quanto specie alloctona che rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali verso le quali esercita un elevato impatto negativo; infatti la rapidità riproduttiva, unita all’assenza di competitori naturali, ha determinato il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione della nuova specie. La nutria distrugge nidi e preda le uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione.

La nutria è stata inclusa nell’elenco delle ‘specie esotiche invasive di rilevanza unional, che è entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l’Italia che, in ottemperanza a tali disposizioni, si è dotata di un Piano Nazionale.

Da ultimo, recependo tutto quanto riportato nella D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023 appena approvata, appare opportuno “...venga meno la necessità del ricorso prioritario ai metodi ecologici (incruenti) di cui al comma 2, art. 19 della L. n. 157/92 risultando questi del tutto inadeguati al raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione degli effetti negativi sulla

*biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Su questo tema il presente piano intende uniformarsi."*

## **Obiettivi**

L'obiettivo del Piano, in analogia con il paragrafo 3 del Piano regionale recante "Obiettivi della gestione della nutria in Regione Lombardia" è il raggiungimento dell'eradicazione o il contenimento della Nutria dal territorio definendo:

- modalità e tempistiche d'attuazione;
- le modalità di collaborazione ed integrazione delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- le modalità di attuazione della attività di prelievo della nutria;
- le modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

## **Funzioni della Provincia**

La Provincia, per il contenimento e l'eradicazione della nutria svolge le seguenti attività:

1. predispone e attua in collaborazione con i Comuni apposito piano triennale locale di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni del Piano regionale; tale piano locale è escluso dai vincoli procedurali di cui alla valutazione d'incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica;
2. sviluppa e attua, anche in forma associata e in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari);
3. organizza, d'intesa e con il contributo dei Comuni, la raccolta delle carcasse anche attraverso punti per lo stoccaggio provvisorio sentite ARPA e ATS (pag. 9 paragrafo 4.2 allegato A D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023) e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
4. assicura lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al capitolo 6.3 del Piano regionale, in base alle risorse economiche disponibili;
5. d'intesa con i Comuni organizza incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;
6. istituisce il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;
7. organizza e effettua, d'intesa e con il contributo dei Comuni, attività formative del personale e rilasciano la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale;
8. effettua il monitoraggio a campione della consistenza delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, finalizzato alla stima delle consistenze o dell'abbondanza;
9. per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attiene alle indicazioni di cui al Piano regionale e ad eventuali altre disposizioni emanante dalle competenti Autorità Sanitarie;

10. entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

### **Piani provinciali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria**

Il Piano Provinciale triennale prevede, in linea con quanto disposto dal Piano Regionale, l'obiettivo dell'eradicazione ovvero il contenimento della nutria in sinergia con le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio quali, in particolare, Comuni, Gestori di aree protette e Consorzi di Bonifica ed Irrigazione. Il Piano è escluso dai vincoli procedurali di cui alla valutazione d'incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica e non necessita del parere di ISPRA in quanto conforme al piano regionale già verificato da ISPRA. (pag. 10 paragrafo 4.2.1 allegato A - D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023)

#### **- Modalità e tempistiche d'attuazione:**

il Piano provinciale ha validità triennale ma, essendo la scadenza per la rendicontazione fissata al 31 marzo di ogni anno, entro tale data viene redatta una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, comprensiva dell'attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

#### **- Stime di presenza, abbondanza o consistenza nel territorio indagato:**

questa Provincia, con successivi atti dirigenziali, stabilirà le modalità per il monitoraggio della consistenza delle popolazioni di nutria sul territorio di competenza, ai sensi dell'allegato A punto 6.3 lett. b) pag. 20 D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023.

Per effettuare tali adempimenti dovranno essere assegnati appositi incarichi. Ulteriori indicazioni sono trattate nel paragrafo successivo denominato "Monitoraggio della consistenza delle popolazioni".

Con riferimento al piano provinciale relativo al triennio 2021-2023, si precisa che:

- nell'annualità 2021 sono state effettuate 25768 soppressioni (17314 mediante arma da fuoco uso caccia e 8454 mediante cattura con gabbia; sono stati smaltiti 1710 capi ai sensi del reg. CE 1069/2009 e 24058 mediante interrimento);
- nell'annualità 2022 sono state effettuate 20905 soppressioni (14943 mediante arma da fuoco uso caccia e 5962 mediante cattura con gabbia; sono stati smaltiti 402 capi ai sensi del reg. CE 1069/2009 e 20503 mediante interrimento).
- nell'annualità 2023 sono state effettuate 22919 soppressioni (16530 mediante arma da fuoco uso caccia e 6389 mediante cattura con gabbia; sono stati smaltiti 411 capi ai sensi del reg. CE 1069/2009 e 22508 mediante interrimento).

#### **- Collaborazione con comuni/convenzioni – definizione di oneri e responsabilità:**

Come previsto dal Piano Regionale al punto 4.3 ai Comuni compete la gestione delle problematiche relative alla presenza delle nutrie sul proprio territorio, con l'ausilio di operatori abilitati o di ditte specializzate. In particolare, i Comuni:

1. cooperano, anche in forma associata, con la Provincia ai fini della attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria;
2. per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori;

3. autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
4. sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le Province, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari; utilizzo delle centrali operative delle polizie locali).
5. possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione.

I Comuni individuano i propri capisquadra degli operatori abilitati e ne fanno comunicazione alla Provincia.

I Comuni altresì identificano aree idonee alla raccolta garantendo la presenza di idonei contenitori (centri di raccolta) oppure autorizzano l'eventuale sotterramento secondo la condizioni previste dal Regolamento CE 1069/2009.

La Provincia garantisce lo smaltimento delle carcasse dei centri di raccolta presenti nei Comuni mediante l'ausilio di ditta specializzata e fornisce ai Comuni le gabbie per la cattura e sacchetti contenitori per il trasporto delle carcasse ai centri di raccolta.

Al netto delle spese sostenute, la Provincia, come previsto dal Piano Regionale, può erogare un contributo ai Comuni che provvedono allo smaltimento delle carcasse mediante centri di raccolta.

#### **- Procedure di abilitazione ed autorizzazione:**

La Provincia promuove e coordina, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) anche in modalità da remoto, comprensivi di prova finale con esito favorevole, necessariamente in presenza e rilasciano l'abilitazione "Operatore abilitato al controllo della nutria".

Tale abilitazione è propedeutica al successivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia a svolgere l'attività di contenimento della nutria. I corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione provinciale, sulla base di un programma comune definito a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite.

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, è necessario partecipare, con esito favorevole alla prova finale, a specifici corsi di formazione, che prevedano le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento (predisposte da R.L.).

A livello Provinciale è costituito l'elenco (o registro) degli operatori abilitati. Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un Decreto riportante gli elementi per la sua identificazione, che dovrà essere notificato, a cura del Comune competente per luogo, all'interessato.

#### Figura dell'operatore abilitato

L'abilitazione rilasciata, ai sensi del presente Piano, è valida senza necessità di riconoscimento di equipollenza, su tutto il territorio Regionale.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico. L'attività di controllo della nutria, indipendentemente da chi la esercita, è un pubblico servizio e non è attività venatoria.

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J da parte di Guardie Volontarie delle Associazioni, di cui all'art. 48 comma 5 della L.R. n. 26/93 od Operatori di tipo A, è necessaria la frequentazione obbligatoria di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri.

E' necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi per gli operatori di tipo A della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato.

Il candidato sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'autorizzazione quale operatore tipo A abilitato all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la sagoma (15 cm di diametro posta a 50m di distanza) con almeno 4 tiri su 5. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

#### Operatori autorizzati

Gli operatori abilitati, di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. n. 20/2002, possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dalla Provincia o da altri Enti previsti ad operare conformemente agli specifici piani provinciali di contenimento. L'autorizzazione è relativa al singolo territorio Comunale e/o Provinciale che l'ha rilasciata o a più territori qualora vi siano degli accordi interprovinciali.

Gli operatori, in base alle indicazioni del Comune possono operare singolarmente oppure organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte del Comune, deve essere formalmente individuato un responsabile, c.d. "caposquadra", il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia. Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto di quanto previsto dal Piano; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dal Piano Regionale.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste dal presente Piano, e trasmetterli al Comune di riferimento. I requisiti previsti per essere autorizzati a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- essere in possesso della abilitazione;
- per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.

Il personale già autorizzato dalle Province alla data del 21 agosto 2014 (pag. 14 punto 5.4 – allegato A - D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023) è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli operatori del corpo di Polizia Locale della Provincia sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nel piano provinciale. La Provincia può organizzare per tali figure professionali specifici corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni, così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare, avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati. Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal Piano regionale. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi alla Provincia e di aderire all'attività di formazione promossa dagli Enti predisposti a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui al presente piano provinciale. Per tali figure la Provincia può, anche con il supporto delle associazioni agricole, organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al presente Piano.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A., indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria e inoltre i cacciatori possono controllare la nutria durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei luoghi, nei periodi e negli orari loro consentiti dal calendario venatorio e dalle norme vigenti.

### **Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato**

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dal presente piano di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:

- a) trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b) fucili da caccia ad anima liscia, carichi con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A e per il Corpo di Polizia Locale Provinciale, come di seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c) armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;



d) carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale

e) carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 j primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatore Volontarie delle Province e figure incaricate nominalmente, selezionate dalle Province sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della L.R. n.26/93 od Operatori di tipo "A", dopo superamento di specifico corso.

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire:

- nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza;
- l'utilizzo delle armi da fuoco può avvenire anche di notte ed è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (pag. 16 paragrafo 6 - allegato A - D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023).

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

La soppressione delle nutrie catturate con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, mediante sparo o trasferimento in contenitori ermetici dove vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione assicurando che siano risparmiati dolore, angoscia e sofferenze evitabili (pag. 16 paragrafo 6 - allegato A - D.G.R. n. XII/1698 del 28.12.2023).

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/ o volontarie o da squadre coordinate dal caposquadra.

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a a c. La carabina di cui alla lettera d e lettera e può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere tra le modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1 bis, chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

Sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria, perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione

### **Norme comportamentali**

L'operatore autorizzato alle attività di contenimento è tenuto al rispetto di quanto segue:

- le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- al termine di ogni intervento l'operatore deve rendicontare, all'Ente che l'ha autorizzato, l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato;
- gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

### **Stoccaggio e smaltimento carcasse**

Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e, pertanto, possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e devono avere ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) 142/2011 della Commissione.

Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009 e smi, articolo 9, lettera g).



Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al periodo precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

La Provincia, direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, garantisce, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dai Comuni e comunicato alla Provincia, assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l'art.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. È possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

### **Modalità per la raccolta dei dati**

I dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie andranno trasmessi da parte della Provincia alla competente Direzione generale della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, attraverso una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, secondo le modalità definite dal Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve essere comprensiva anche dell'attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza. Si precisa che tali adempimenti, da parte dei Comuni, dovranno essere inviati in Provincia entro il 1 marzo di ogni anno.

### **Monitoraggio della consistenza delle popolazioni**

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare, il Piano regionale prevede che ogni provincia identifichi, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie territoriale di competenza. In alternativa, i tratti da campionare e le schede di raccolta dati possono essere individuati dall'UNIPV attraverso un metodo di campionamento efficace e rigoroso. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile e preferibile

percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza  $\geq 1$  km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi s'intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schacciata" ma presente e "verde");

- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza  $\leq 1$  metro vanno considerati come un unico passaggio;

- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;

- In caso di tratti di sponda intensamente calpestata, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;

- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda.

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, raccolti tramite apposite schede elaborate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, andranno trasmessi al citato Dipartimento per il tramite della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per le successive necessarie analisi statistiche, su supporto elettronico o cartaceo, secondo le indicazioni fornite da UNIPV.

La Provincia al fine di adempiere a quanto sopra potrà procedere all'assegnazione di appositi incarichi esterni a specialisti.

### **Note finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono valide le indicazioni previste dal Piano Regionale Triennale nonché i precetti delle norme vigenti in materia.

Nel caso di eventuali difformità tra il presente Piano e quello Regionale la prevalenza è da intendersi a favore del Piano Regionale.